

Firmato digitalmente da

VINCENZO ROSARIO IACOVINO

CN = VINCENZO
ROSARIO IACOVINO
C = IT

IACOVINO & ASSOCIATI
PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI
SERVIZI LEGALI

ROMA Via Lima n. 20 Int. 1 (00198) Tel./Fax. 06/97881020
CAMPOBASSO Via E. Berlinguer n. 1 (86100) Tel.0874/69016 - Fax 0874/64416
OLBIA Via Basilicata n. 3 (07026) Tel. 0789/200109

ECC.MO TAR LAZIO – sez. ROMA

RICORSO

EX ARTT.116 E SEGG. C.P.A.

AVVERSO DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI

INERENTI IL PROCEDIMENTO PREPARATORIO PER LE ELEZIONI COMUNALI

promosso nell'interesse

della Sig.ra Antonella CAROSI, nata a Roma il 02.02.1978 (CF. CRSNNL78B42H501C) e residente a Monterotondo (RM) in via Fratelli Bandiera n.23, personalmente e nella sua qualità di candidata, nella lista “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con Di Ventura Simone Sindaco”, alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del consiglio comunale di Monterotondo, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dall’Avv. **Vincenzo Iacovino** (c.f. CVNVCN61R07F391R) e **Vincenzo Fiorini** [C.F.: FRNVCN74A31E456R] ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio del primo in Roma alla Via Lima n. 20 Int. 1.

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione alle seguenti pec: *vincenzo.iacovino@legalmail.it*; *avv.vincenzofiorini@cnfpec.it* nonché al Tel./Fax. 06/97881020

- *ricorrente*

CONTRO

IL MINISTERO DELL’INTERNO in persona del legale rappresentante *p.t.*

L’U.T.G.- PREFETTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante *p.t.*

LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE presso comune di Tivoli in persona del legale rappresentante *p.t.*;

LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDALRIALE presso il comune dei Tivoli in persona del legale rappresentante *p.t.*

IL COMUNE DEI MONTEROTONDO, in persona del sindaco e legale rappresentante *p.t.*.

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI

- **Di Ventura Simone residente in Monterotondo (RM) via Isonzo n.61**
- **Zavagni Paolo residente in Monterotondo (RM) via Edmondo Riva n.10**
- **Capobianco Angelo residente in Monterotondo (RM) via Calatafimi n.19**
- **Riccardo Varone residente in Monterotondo (RM) via Gramsci n.85**

- *controinteressati*

per l'annullamento anche previa sospensione cautelare inaudita altera parte ex art 56 cpa

- della nota dell'11 giugno 2024 prot.0001118 a firma del Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale, presso il Comune di Tivoli, con la quale ha inteso riscontrare alla richiesta di accesso agli atti con illegittimo diniego parziale;

nonché per il conseguente accertamento

del diritto d'accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti anelati.

FATTO

1. La sig.ra Carosi Antonella è una cittadina di Monterotondo e alle elezioni dell'8-9 giugno 2024, per il rinnovo del consiglio comunale di Monterotondo, ha concorso nella lista "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con Di Ventura Simone Sindaco".
2. All'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale hanno partecipato le seguenti liste collegate con i rispettivi candidati:
 - Con il candidato alla carica di sindaco n.1 Di Ventura Simone hanno concorso le seguenti liste collegate:
 - lista n.1 Monterotondo Scalo conta;
 - lista n.2 Lega Salvini;
 - lista n.3 Unione civica eretina;
 - lista n.4 Polo civico uniti per Monterotondo;
 - lista n.5 Forza Italia;
 - lista n.6 Monterotondo bene comune DI Ventura Sindaco;
 - lista n.7 Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.
 - Con il candidato alla carica di sindaco n.2 Zavagni Paolo hanno concorso le seguenti liste collegate
 - lista n.8 PCI;
 - lista n.9 Monterotondo città pubblica.
 - Con il candidato alla carica di sindaco n.3 Capobianco Angelo hanno concorso le seguenti liste collegate:
 - lista n.10 Movimento 5 Stelle.

- Con il candidato alla carica di sindaco n.4 Riccardo Varone hanno concorso le seguenti liste collegate:
 - lista n.11 Rete democratica Monterotondo Varone sindaco;
 - lista n.12 Monterotondo in Movimento Azione Europa;
 - lista n.13 Partico Democratico;
 - lista n.14 Voglio vivere così;
 - lista n.15 Alleanza Verdi Sinistra;
 - lista n.16 Italia viva;
 - lista n.17 Democrazia Solidale.

- 3. Con PEC dell'11 maggio 2024- 13:17:37- (All.a) la ricorrente ha avanzato alla Commissione Elettorale Circondariale formale istanza di accesso agli atti relativi alla presentazione delle candidature e alle liste ammesse alla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024.

- 4. Con successive PEC del 6 giugno 2024 -22:50:33- assunta dalla P.A. a prot. 1067/2024 (All.b) e del 7 giugno 2024 - assunta dalla P.A. a prot. 1078/2024, la mia assistita, nella sua qualità di cittadina e di elettrici del Comune interessato, ha reiterato l'istanza di accesso agli atti relativi alla presentazione delle candidature e delle liste ammesse alla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024.

- 5. Più precisamente la ricorrente ha chiesto di poter visionare e di estrarre copia dei seguenti atti inerenti alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del consiglio comunale di Monterotondo:
 - a) tutte le Liste Elettorali depositate nelle mani del segretario comunale del comune di Monterotondo per il successivo inoltro alla CEC unitamente:
 - alla dichiarazione accettazione alla candidatura alla carica di sindaco e dichiarazione di accettazione lista dei candidati alla carica di consigliere;
 - alla dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco e il relativo modello di contrassegno di lista;
 - alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
 - al programma amministrativo;
 - alla ricevuta del segretario comunale di accettazione della documentazione da parte dei presentatori delle liste con relativa data ed orario di ricezione;
 - alla ricevuta del segretario della CEC al segretario comunale di ricezione delle liste con relativa data ed orario di ricezione.
 - alla dichiarazione di ricezione e trasmissione di ogni documento da parte del segretario comunale e ricezione da parte della commissione elettorale.
 - b) Le dichiarazioni di presentazione delle diverse liste con i rispettivi candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco;
 - c) La dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata – atto principale ed atto collegato;

- d) L'elenco dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle diverse liste da cui si evinca la firma degli elettori apposta sui moduli da cui risultino:
 - a. il contrassegno della lista;
 - b. il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati;
 - c. il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori con la relativa firma debitamente autenticata da un o dei soggetti espressamente abilitati secondo legge che attesti la sottoscrizione in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
 - e) Le certificazioni nei quali si attestata che i presentatori delle diverse liste sono iscritti nelle liste del comune in cui si svolgono le elezioni;
 - f) Dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
 - g) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 - h) I verbali delle operazioni della commissione elettorale circoscrizionale inerente:
 - a. l'esame delle candidature;
 - b. l'accertamento della data di presentazione di ogni lista;
 - c. la verifica del numero dei presentatori di ciascuna lista e della regolarità dei moduli che contengono i dati di identificazione e le relative firme con la rispettiva dichiarazione di autentica;
 - d. L'esame di ciascuna lista e delle posizioni dei singoli candidati;
 - e. Il controllo del numero dei candidati di ciascuna lista;
 - f. Il controllo dell'insussistenza per ogni candidato della situazione di incandidabilità e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - g. Il controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica;
 - h. Il controllo dei nomi dei candidati compresi nelle diverse liste;
 - i. Il controllo dell'esatta proposizione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista;
 - j. L'esame dei contrassegni di lista;
 - i) Verbale di sorteggio;
6. Nelle istanze è stato ampiamente evidenziato l'interesse e il motivo dell'accesso. Ed invero è specificato espressamente che la richiesta è volta a: *“verificare e segnalare ogni eventuale irregolarità formale e sostanziale sia con riferimento alla singola Lista, sia con riferimento ai singoli Candidati di ogni Lista presentata, sia con riferimento ai presentatori e sottoscrittori delle liste e ciò anche al fine di verificare ogni eventuale illegittimità, vizio e/o nullità, incompatibilità o ineleggibilità”*. La richiesta è stata avanzata, altresì, al fine di *“poter promuovere ogni azione giudiziaria volta alla tutela di ogni diritto compresa la facoltà di attivare l'azione popolare volta a garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse quale la verifica della incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei singoli candidati di ogni lista”*.

7. Il Presidente della Corte di Appello di Roma, vista l'istanza di accesso agli atti, con PEC dell'11 giugno 2024 port.24889 (All.c) l'ha rimessa per competenza alla commissione elettorale circondariale presso il Comune di Tivoli.
8. Il presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Tivoli, con PEC dell'11 giugno 2024 prot. 0001118 (All.d), diretta all'istante, alla Commissione Elettorale Circondariale e al Comune dei Monterotondo, ha riscontrato la richiesta di accesso prot. 1067 nel modo che segue:

"Nel riscontrare la richiesta di accesso agli atti emarginata in oggetto si evidenzia che la stessa non è accoglibile in quanto carente degli elementi di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento all'interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso ed alla relativa motivazione, poiché lo stesso risulta preordinato a mere finalità di controllo, rispetto all'operato di questa Sottocommissione, non suffragate da alcuna norma positiva.

Si rappresenta altresì che i documenti di cui si chiede l'accesso - con particolare riferimento all'elenco dei cittadini sottoscrittori delle singole liste di candidati contengono dati sensibili tutelati dal più ampio diritto alla privacy di cui al GDPR 679/2016, e né si ritiene ammissibile un controllo preventivo sull'eventuale e successivo orientamento di intenzioni di voto del cittadino sottoscrittore, la cui segretezza è costituzionalmente garantita.

Appare utile significare ulteriormente che l'accesso agli atti è consentito solo nei confronti dei documenti afferenti alla propria lista in quanto, in sede endoprocedimentale, si ritiene impugnabile esclusivamente il provvedimento di ricasazione della stessa, o del singolo candidato, e non anche i provvedimenti di ammissione delle altre liste, i quali non sono ritenuti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale (cfr. Consiglio di Stato n. 5069/2015).

Per tali suesposte ragioni, si estende unicamente il verbale di ammissione della lista «Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con Di Ventura Simone Sindaco». Tanto si doveva per quanto di competenza. Distinti saluti."

Ciò detto, l'ostensione parziale della richiesta di accesso è illegittima, strumentale, arbitraria, pretestuosa, contraddittoria ed in ogni caso foriera di evidenti danni in quanto da tale diniego potrebbe risultare compromessa ogni tutela prevista dalla legge in materia elettorale in favore dei candidati e cittadini elettori. Tanto è vero che risulta un unicum il diniego di atti preparatori delle elezioni che hanno natura pubblica con conseguente diritto di esigerne l'accesso. Per tali motivi, con riserva di ampia azione a tutela di ogni diritto e interesse legittimo davanti ai giudici civili e penali, con la presente azione si chiede l'annullamento del diniego illegittimamente frapposto all'accesso dei richiesti atti per i seguenti motivi in

DIRITTO

- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.**
- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1, 2, 3, 24, 49, 51 DELLA COSTITUZIONE**
- **VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS N.267/2000**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L. N. 241/90.**
- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DELLA L.241/90.**
- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.241/90**
- **ECESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI**
-

**

LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

La commissione elettorale circondariale è costituita, con decreto del Presidente della Corte d'appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente.

La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del d.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967). La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali.

**

L'ILLEGITTIMO DINIEGO ALL'ACCESSO

*

PREMESSA

Come ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.4 del 24.01.2023, l'**accesso documentale**, ai sensi della L. n. 241/1990, può avere natura procedimentale o autonoma. Nel primo caso la domanda è proposta al fine di consentire la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 10 della menzionata Legge. Quando invece la domanda è proposta fuori da un procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 22 ss. della

L. n. 241/1990, riveste natura *autonoma*. In questa seconda ipotesi, la conoscenza del documento è strumentale alla tutela di una situazione giuridica e, pertanto, ha finalità difensiva indipendentemente dall'instaurazione di un giudizio.

Nel caso di specie è senza dubbio presente il cosiddetto “nesso di strumentalità” tra gli atti di cui si è richiesto l'accesso e la pretesa sostanziale che l'istante intende tutelare in un giudizio instaurato o da instaurare, idonea a giustificare l'accesso cosiddetto difensivo ex art. 24, comma 7, della legge 241/1990, in ragione dell'esigenza di difesa dei diritti e in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso (CDS sentenza n.3160/2023)

SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE, DELL'INTERESSE E DELLA MOTIVAZIONE ALL'ACCESSO

SUSSISTENZA DELL'ESIGENZA DIFENSIVA E DEL NESSO DI STRUMENTALITA' DELL'AZIONE VOLTA ALL'ACCESSO RISPETTO AL DIRITTO CHE VERRA' FATTO VALERE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E CIVILE

Il Presidente della sottocommissione elettorale circondariale, ha ritenuto non accoglibile la richiesta di ostensione per ritenuta carenza di degli elementi di cui all'art. 22 e segg. della legge n.241/1990 con particolare riferimento all'interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell'atto oggetto di diritto di accesso ed alla relativa motivazione perché, sempre a dire della sottocommissione, preordinato a mera finalità di controllo, rispetto all'operato della stessa sottocommissione non suffragato da alcuna norma positiva.

Va ribadito che nelle istanze è stato ampiamente evidenziato l'interesse e il motivo dell'accesso. Ed invero è stato precisato che la richiesta è volta a: *“verificare e segnalare ogni eventuale irregolarità formale e sostanziale sia con riferimento alla singola Lista, sia con riferimento ai singoli Candidati di ogni Lista presentata, sia con riferimento ai presentatori e sottoscrittori delle liste e ciò anche al fine di verificare ogni eventuale illegittimità, vizio e/o nullità, incompatibilità o ineleggibilità”*. La richiesta è stata avanzata, altresì, al fine di *“poter promuovere ogni azione giudiziaria volta alla tutela di ogni diritto compresa la facoltà di attivare l'azione popolare volta a garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse quale la verifica della incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei singoli candidati di ogni lista”*.

Il Presidente della sottocommissione elettorale circondariale, vista la formale e puntuale richiesta di accesso agli atti, anziché valutare concretamente i presupposti per l'accesso dando corso alla richiesta, si è preoccupato, stranamente, del possibile controllo sull'operato della

sottocommissione misconoscendo, con evidente conflitto di interessi, la normativa sulle elezioni amministrative e il codice di procedura amministrativa che notoriamente riservano ai candidati e ad ogni elettore la facoltà di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per accertare la regolarità delle operazioni elettorali.

Sul punto è sufficiente osservare che: l'istante ha un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 241/1991 potendo promuovere ricorso al TAR ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.a. e art.130 del c.p.a. come candidata e cittadino elettore, solo subito dopo proclamazione degli eletti. Così come è interesse del cittadino elettore e candidato promuovere giudizio innanzi al Tribunale Ordinario per questioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza;

La richiesta di accesso è stata adeguatamente motivata per verificare, nel rispetto del principio della trasparenza ogni irregolarità formale e sostanziale sia con riferimento alla presentazione delle candidature che delle liste ammesse al fine di valutare tempestivamente se ricorrere o meno, entro i termini stringenti di legge, alle competenti autorità giudiziarie;

Nessun controllo, dunque, riguarda la commissione, né tanto meno questa potrebbe ostacolare il diritto di accesso per evitare un controllo sulle operazioni elettorali e indirettamente anche sul suo operato dal momento che gli atti oggetto di accesso potrebbero contenere vizi non valutati o erroneamente valutati dalla commissione come, per esempio, la questione delle firme apposte ai moduli di presentazione delle liste su fogli separati o spillati su cui è stata più volte chiamata ad esprimersi la giurisdizione amministrativa. Diversamente l'organo amministrativo chiamato a controllare le operazioni elettorali godrebbe di immunità e sarebbe impossibile impugnare gli atti preparatori delle operazioni elettorali che peraltro fanno fede fino a querela di falso.

È più che evidente, infatti, che la posizione conoscitiva azionata dalla ricorrente sia chiaramente funzionale alla tutela di altra e diversa situazione giuridica, relativa alla correttezza del procedimento e alla legittimità degli esiti della competizione elettorale. La natura strumentale del "diritto di accesso" è stata già autorevolmente riconosciuta dal Consiglio di Stato (Cfr. CdS a.p. n.6/2006) in quanto situazione giuridica che: - *ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali*; - *è preordinata, piuttosto, al soddisfacimento (o miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare* (Cfr. TAR Lombardia, 27 agosto 2018, n.2023).

Per l'effetto la posizione "conoscitiva" azionata dal ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al proprio status di cittadino elettore (artt.

1 e 48 Cost.), oltre che di candidato nella medesima competizione elettorale che ne occupa (artt. 49 e 51 Cost.), e dunque alla legittima aspirazione di verificare –come del resto, *expressis verbis* rappresentato nella istanza di accesso- la correttezza dell’agere dei pubblici poteri (artt. 3, 24 e 97 Cost.) in una procedura in cui comunque il ricorrente ha preso parte, dispiegando la propria capacità di agire nell’ordinamento (art. 2 Cost.) e di concorrere alla determinazione della politica nazionale pel tramite della aspirazione ad accedere alle cariche elettive (artt. 49 e 51 Cost., *citt.*) (TAR Campania Sez.VI sent n.2608/2022). E tanto basta a disvelare la esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti, e indi costitutivo di una posizione legittimante.

*

AMPIA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO RISPETTO ALLA RISERVATEZZA

Va ribadito che gli atti richiesti in ostensione afferendo alla competizione elettorale, sono atti pubblici e come tali integralmente ostensibili.

Il presidente della sottocommissione ha ritenuto altresì di negare l’accesso ai documenti richiesti, con riferimento ai cittadini sottoscrittori delle singole liste di candidati, perché a suo dire contenenti dati sensibili tutelati dal più ampio diritto alla privacy di cui al GDPR 679/2016, ne ha ritenuto ammissibile un controllo preventivo sull’eventuale e successivo orientamento di intenzioni di voto del cittadino sottoscrittore, la cui segretezza è costituzionalmente garantita.

Al riguardo, il Consiglio di Stato (Sentenza n.3160/2023) si è espresso evidenziando che la qualificazione del carattere difensivo dell’istanza di accesso, la concezione ampia del diritto a difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, postula che il diritto all’accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità.

Per i Giudici l’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, configura la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, prevedendo che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Infatti, in tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.

Per i giudici amministrativi (TAR Sicilia Sez.II sent.610/2018) *“in linea generale, quanto ai rapporti tra accesso e riservatezza, va ricordato che la disciplina contenuta nell’art. 24 (esclusione dal diritto di accesso della legge 241/1990) come sostituito dall’art. 16 della legge 15/2005, appresta al primo una tutela ampia stabilendo che l’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza può aver luogo solo con un regolamento governativo (comma 6, lett.d) mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni ipotesi d’intervento in materia; il successivo comma 7 aggiunge che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Conclude il Collegio sottolineando che: “i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici e che l’elenco dei sottoscrittori delle liste poiché confluisce negli atti della competizione elettorale non possa essere sottratto all’accesso senza porre in discussione il rilevato principio di pubblicità degli atti della competizione elettorale”.*

Pertanto, i giudici amministrativi hanno evidenziato che *“la forza politica a cui si riferiscono le candidature de qui bus non riveste la qualifica di controinteressato nel giudizio; in materia di accesso, infatti, per controinteressato deve intendersi il soggetto cui si riferiscano i documenti richiesti che dalla conoscenza dei medesimi possa subire una lesione del suo diritto alla riservatezza. Deve escludersi che la conoscenza degli atti richiesti possa in alcun modo ledere la riservatezza degli altri partecipanti alla competizione elettorale de qua, venendo in rilievo giustappunto documenti che non mai possono essere celati agli altri candidati, che a quella medesima procedura hanno preso parte, né tampoco alla generalità dei consociati. Vengono in rilievo, invero, documenti che giammai si riferiscono alla sfera personale e privata dei loro autori, i quali –di contro- proprio perché partecipanti ad una comune procedura elettorale, hanno in via preventiva ed ex ante accettato di competere con gli altri candidati e, dunque, di rendere conoscibili agli altri candidati e alla platea indistinta degli elettori i documenti, tutti i documenti, che la loro candidatura ha in concreto legittimato e reso possibile; e ciò, è appena il caso di rimarcare, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza che irremissibilmente conformano l’espletamento dei procedimenti elettorali. In altri termini, i diversi gruppi politici e i singoli candidati non hanno ictu oculi un interesse alla riservatezza da difendere e da opporre alla pretesa conoscitiva del ricorrente”.* (Cfr. TAR Campania Sez.VI sent. n.2608/2022)

Sul punto è dirimente richiamare il provvedimento del Garante della Privacy del 24.3.2023 pubblicato l’8.4.2023 con il quale è stato ritenuto *“legittimo l’accesso di un elettore agli atti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidat”i.* Lo ha ribadito l’Autorità

ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore, per accertare le regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto, come nel caso di specie, di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale.

L'Autorità, *“pur riconoscendo che i documenti dei quali si richiedeva l'accesso, potevano contenere anche dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, ha comune precisato che la legge n.675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all'esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3 bis, legge 675/1996)”*.

L'Autorità ha, pertanto, legittimo l'accesso invitato la sottocommissione a valutare l'interesse dell'elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell'accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa ex art. 130 c.p.a. per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del DPR n.570/1960)

*

DELIBAZIONE INAMMISSIBILE E ILLEGITTIMA DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SULLA STRUMENTALITÀ DELL'ISTANZA DI ACCESSO RISPETTO ALLA PREANNUNCIATA TUTELA GIUDIZIARIA ECCESSO DI POTRE CON SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE; BUONA FEDE; TRASPARENZA E CORRETTEZZA

Il Presidente della sottocommissione ha ritenuto infine significare che l'accesso agli atti è consentito solo nei confronti dei documenti afferenti alla propria lista in quanto, in sede endoprocedimentale, si ritiene impugnabile esclusivamente il provvedimento di riconsiderazione della stessa, o del singolo candidato, e non anche il provvedimento di ammissione delle altre liste, quali non sono ritenuti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.

Sul punto giova ricordare che l'istante non intende impugnare gli atti immediatamente lesivi a partecipare al procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a. 1° comma, il cui termine dei tre giorni è peraltro sperato, bensì gli atti diversi e successivi all'emanazione dei comizi elettorali, unitamente alla proclamazione degli eletti ai sensi del comma 2 dell'art. 129 c.p.a. e art. 130 c.p.a. Fermo restando l'interesse la facoltà del cittadino elettore e candidato, sempre previo

accesso agli atti, di poter accedere in ogni caso agli atti e di promuovere giudizio innanzi al Tribunale Ordinario per questioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Nel ribadire la natura difensiva e strumentale della pretesa ostensiva quivi azionata, che deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): va detto che non si tratta, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo. Tuttavia, una tale natura strumentale non mai può essere intesa nel senso di limitare l’accesso ai casi in cui vi sia un giudizio in corso, ovvero sia ancora giuridicamente possibile avviare un’azione giudiziaria. E ciò anche a voler obnubilare l’ovvio rilievo per cui una tale valutazione –in punto di proponibilità, ricevibilità e/o ammissibilità della domanda giudiziale- pertiene alla competente Autorità giurisdizionale, e non certo alla Amministrazione in sede di delibazione di una domanda di accesso agli atti.

*

In conclusione, è del tutto illegittimo il diniego parziale del rilascio degli atti come da istanza di accesso volto all’esercizio di diritti politici costituzionalmente tutelati.

Il Ricorso pertanto va accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo della sottocommissione elettorale circondariale presso il comune di Tivoli di provvedere alla ostensione integrale della documentazione richiesta.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 56 CPA

Il fumus deriva da quanto sopra dedotto ed argomentato.

In relazione al periculum si evidenzia quanto segue.

Il diniego della Sottocommissione elettorale Circondariale, proprio per i motivi appena esposti pone la ricorrente nelle condizioni di chiedere con estrema urgenza gli atti al fine di verificare quanto informalmente segnalato in merito alla riferita non correttezza della raccolta delle firme indispensabili per la presentazione delle liste e dei candidati alla competizione elettorale.

Pertanto, la particolarità della presente richiesta cautelare è strettamente correlata i termini perentori previsti dall’art. 130 del c.p.a. la cui decorrenza inizia dalla proclamazione degli eletti con conseguente necessità di proposizione dell’azione nei successivi 30 giorni.

Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha chiariti che “È ammissibile l’istanza volta ad ottenere una misura cautelare nell’ambito del rito di cui all’art. 116 c.p.a. Infatti, qualora la misura cautelare sia necessaria per assicurare che la pretesa di merito non sia frustrata in attesa della trattazione camerale dell’istanza di accesso, il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di concedere una misura cautelare, anche se atipica.

Pur presentando il rito di accesso tratti di specialità rispetto al rito ordinario, alla disciplina generale di quest'ultimo si attinge per quanto non espressamente regolato dalla legge Tar Palermo, sez. I, ord. 8 marzo 2023, n. 119.

In conseguenza di quanto sopra si chiede pertanto che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre in via cautelare l'immediata ostensione degli atti richiesti o in via subordinata adottare ogni utile provvedimento cautelare volto a non compromettere in astratto la possibilità di ricorrere al TAR ai sensi e nei termini di cui all'art. 130 c.p.a., anche attraverso un riesame dell'illegittimo diniego stimolando l'autotutela della P.A.

Peraltro, nella comparazione del danno nessuno danno subirebbe la P.A. nella concessione della documentazione richiesta a differenza della ricorrente che rischierebbe di vedersi compromessa un'azione giudiziaria prevista dalla legge.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Camera di Consiglio, annullare, anche previa sospensione cautelare ex art 56 cpa, l'impugnato provvedimento dell'11 giugno 2024 prot.0001118 a firma del Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale, presso il Comune di Tivoli, con la quale ha inteso riscontrare alla richiesta di accesso agli atti con illegittimo diniego parziale sull'istanza di accesso, e così condannare e ordinare:

- 1) La sottocommissione elettorale circondariale presso il comune dei Tivoli all'ostensione integrale della documentazione richiesta con l'istanza dell'11 maggio 2024, del 6 e 7 giugno 2024 consentendo alla ricorrente la visione e l'estrazione integrale di copia degli atti;
- 2) Disporre in via cautelare, anche ex art 56 cpa, l'immediata ostensione degli atti richiesti o in via subordinata adottare ogni utile provvedimento cautelare volto a non compromettere in astratto la possibilità di ricorrere al TAR ai sensi e nei termini di cui all'art. 130 c.p.a., anche attraverso un riesame dell'illegittimo diniego stimolando l'autotutela della P.A.
- 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto l'azione è difensiva e strumentale di un diritto riconducibile al contenzioso elettorale ex art 127 cpa.

Roma, 14 giugno 2024

Avv. Vincenzo Iacovino

Avv. Vincenzo Fiorini